

**PER IL TRIBUNALE DI ROMA “MAFIA CAPITALE” NON È MAFIA:
OVVERO, DELLA CONTROVERSA APPLICABILITÀ DELL’ART. 416-BIS C.P.
AD ASSOCIAZIONI CRIMINALI DIVERSE DALLE MAFIE “STORICHE”**

[Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017 \(dep. 16 ottobre 2017\), n. 11730](#)

di Edoardo Zuffada

1. Il 16 ottobre 2017 il Tribunale di Roma ha depositato le corpose motivazioni (oltre tremila pagine) della sentenza relativa al processo conosciuto sotto il nome di “Mafia Capitale”, all’esito del quale i giudici romani, sebbene abbiano **accolto in maniera sostanzialmente integrale l’impostazione accusatoria** proposta dai pubblici ministeri, hanno tuttavia ritenuto di **escludere il carattere della mafiosità** con riferimento alle associazioni criminali organizzate e guidate da Massimo Carminati e da Salvatore Buzzi. Il profilo giuridico maggiormente controverso del processo, e che ha contribuito ad amplificare la già notevole eco mediatica delle vicende in esame, è rappresentato proprio dall’applicabilità del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-*bis* c.p. anche ad un gruppo criminale per così dire “non tradizionale”, ossia non appartenente, o comunque **non riconducibile, ad una delle organizzazioni mafiose “storiche”**; gruppo che, per giunta, opera all’interno di un territorio – quello capitolino – rispetto al quale non è conosciuta (giudiziariamente) una strutturale e radicata presenza *stricto sensu* mafiosa¹.

Il tema non è affatto nuovo: già in passato, infatti, erano giunti davanti alla Suprema Corte alcuni casi in cui era discussa la caratura mafiosa di bande criminali attive in contesti territoriali generalmente reputati “immuni”, e non legate da rapporti di dipendenza o di derivazione con le mafie tradizionali. Rispetto a tali vicende – che hanno costituito il primo banco di prova dell’art. 416-*bis* c.p. rispetto a contesti criminali diversi da Cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e Sacra corona unita – i giudici di legittimità avevano assunto un atteggiamento di estrema cautela – e in qualche caso, forse, di

¹ Nonostante vi sia ancora qualcuno che – è bene dirlo, del tutto immotivatamente – continui a ritenere applicabile l’art. 416-*bis* c.p. alle sole mafie “storiche” sulla base di un argomento squisitamente storico-sociologico, si deve oggi affermare la definitiva emancipazione del reato *de quo* da qualsiasi elaborazione metagiuridica sul fenomeno mafioso. È dunque corretto – anzi, doveroso – ragionare intorno all’applicabilità dell’art. 416-*bis* c.p. a formazioni criminali che, pur non avendo collegamenti con le mafie tradizionali, nondimeno siano ad esse equiparabili per il loro concreto modo di atteggiarsi. Sul punto v., F. BASILE, [Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa](#), in *questa Rivista*, 26 aprile 2016, p. 5, dove efficacemente si afferma: “Insomma, oggi – sia consentita la seguente semplificazione – per essere un ‘mafioso’, perseguibile ai sensi dell’art. 416 *bis* c.p., non occorre parlare un dialetto meridionale, non occorre portare la coppola, non occorre andare in giro con la lupara”.

timidezza – ritenendo configurato il reato di associazione mafiosa in un solo caso², ed escludendo la sua integrazione, invece, in altri casi per certi versi equiparabili³.

Negli ultimi anni, la questione è tornata di stringente attualità ed è già stata più volte sottoposta alla Corte di Cassazione, sia in relazione all'operatività di "locali" di 'ndrangheta in Lombardia⁴, Piemonte⁵ e Liguria⁶, sia con riguardo ad organizzazioni criminali straniere operanti sul territorio dello Stato e conosciute come mafie "etniche"⁷. Il problema di fondo rimane, in ogni caso, il medesimo e consiste nell'individuazione del preciso momento in cui una associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) acquisisce una "carica intimidatoria autonoma" e, dunque, il connotato della mafiosità⁸.

2. Prima di procedere nell'analisi della sentenza del Tribunale di Roma, appare opportuno riportare, sia pur in estrema sintesi, una ricostruzione del quadro accusatorio relativo ai complessi **fatti** che hanno costituito oggetto del processo.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica romana a partire dal 2010, traevano origine da accertamenti compiuti con riferimento ad ipotizzate attività eversive, in particolare in relazione alla temuta ricostituzione di una banda armata da parte di un gruppo di soggetti – legati agli ambienti dell'estrema destra – sospettati di attività di rapina per fini eversivi.

Dalle risultanze investigative emergeva la figura di **Massimo Carminati**, soggetto già noto alle cronache giudiziarie per la sua accertata partecipazione alla associazione per delinquere conosciuta come "banda della Magliana" – attiva sul territorio romano tra la metà degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta e considerata vicina agli ambienti dell'eversione "nera", oltreché a Cosa nostra e alla camorra – e, in precedenza, per il

² Il riferimento è alla banda criminale nota come "mala del Brenta", attiva soprattutto in territorio veneto tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, e capeggiata da Felice Maniero. Rispetto a tale organizzazione delinquenziale – dedita principalmente a rapine, sequestri di persona e traffico di stupefacenti – la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'imputazione per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, 19 aprile 2012 (dep. 18 settembre 2012), n. 35627.

³ In particolare, è stata esclusa la configurabilità dell'associazione di tipo mafioso nei seguenti casi: Corte d'assise d'appello di Roma, 6 ottobre 2000 (dep. 12 luglio 2001), reperibile sul sito www.csm.it (in relazione alla c.d. banda della Magliana); Corte di Cassazione, sez. VI, 10 giugno 1989 (dep. 22 agosto 1989), n. 11204, Teardo e altri (in relazione ad una ipotizzata associazione di stampo mafioso costituita da pubblici ufficiali liguri e dedita principalmente alla commissione di concussioni e corruzioni, v. *amplius* in nota n. 9).

⁴ Corte di Cassazione, sez. VI, 5 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), n. 30059 (c.d. processo *Infinito-1*); Corte di Cassazione, sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147 (c.d. processo *Infinito-2*). Corte di Cassazione, sez. VI, 22 gennaio 2015 (dep. 4 maggio 2015), n. 18459 (c.d. processo *Cerberus*).

⁵ Corte di Cassazione, sez. II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), n.15412 (c.d. processo *Minotauro*); Corte di Cassazione, sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666 (c.d. processo *Albachiara*).

⁶ Il 14 settembre 2017, nel c.d. processo *La Svolta* la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per associazione mafiosa nei confronti della famiglia Marcianò di Ventimiglia ed ha annullato le assoluzioni dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. degli appartenenti alla famiglia Pellegrino-Barilaro di Bordighera.

⁷ V., tra le altre, Corte di Cassazione, sez. VI, 30 maggio 2001 (dep. 4 ottobre 2001), n. 35914, Hsiang Khe e altri (in relazione alla mafia cinese); Corte di Cassazione, sez. I, 5 maggio 2010 (dep. 1 luglio 2010), n. 24803, Claire e altri (in relazione alla mafia nigeriana).

⁸ Sul punto, v. G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Milano, 2015, p. 139 ss.

ruolo svolto nell'ambito del gruppo terroristico d'ispirazione neofascista dei "Nuclei armati rivoluzionari".

Gli elementi investigativi acquisiti, tuttavia, mentre facevano tramontare il sospetto della ricostituzione di una banda armata di tipo eversivo, richiamavano, invece, l'attenzione sulle operazioni economiche poste in essere da Carminati e altri soggetti a lui vicini – tra i quali figurava anche l'ex N.A.R. Riccardo Brugia – fino alla formulazione di un'ipotesi di reato associativo finalizzato alla commissione dei delitti di riciclaggio ed usura.

Emergevano, in particolare, le relazioni di Carminati con **Salvatore Buzzi**, già condannato, negli anni Ottanta, a quattordici anni di reclusione per omicidio volontario e calunnia.

La figura di Buzzi assumeva particolare rilievo in quanto si era scoperta la sua partecipazione a un gruppo criminale organizzato il quale, attraverso abituali rapporti con pubblici ufficiali e consolidate prassi corruttive, risultava aggiudicatario di diversi appalti nei servizi pubblici, conferiti da enti pubblici della Capitale.

In esito all'attività investigativa, protrattasi fino al 2015, gli inquirenti ritenevano che **le due organizzazioni, riconducibili a Carminati e a Buzzi, si fossero unite in un'unica consorteria** operativa in **tre diversi settori**: innanzitutto, nel settore **criminale** in senso stretto, in relazione ad episodi di estorsione e usura, con base operativa presso un distributore di benzina sito in Corso Francia; in secondo luogo, nel settore **imprenditoriale**, relativo all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi derivanti dagli appalti pubblici; infine, nel settore della **promozione e della cura dei rapporti con la Pubblica amministrazione**, al fine di orientare illecitamente appalti e commesse pubbliche.

Secondo la ricostruzione accusatoria, su tali settori – pur se distinti ed apparentemente lontani – convergevano gli interessi di tutti gli indagati, i quali agivano d'intesa tra loro e secondo una medesima logica di azione, in una tanto singolare quanto perniciosa convergenza di attività criminali di tipo comune, strumentali relazioni economiche con il mondo imprenditoriale e corruzione del tessuto politico-istituzionale.

Ritenendo che la detta associazione fosse ormai dotata di una "**carica intimidatoria autonoma**", ottenuta grazie ad una **marcata consuetudine alla violenza** – esercitata, soprattutto, con riferimento all'attività di recupero crediti, nel c.d. "mondo di sotto" – ed alla particolare "**autorevolezza**" di **Massimo Carminati nel mondo criminale**, la Procura di Roma decideva di contestare il reato di **associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.**, in parallelo ad ipotesi di reato interessanti il settore della Pubblica amministrazione.

Gli inquirenti ritenevano, infatti, che l'associazione capeggiata da Buzzi e Carminati avesse ormai acquisita la necessaria "fama criminale" e l'"alone di intimidazione diffusa" – tratti caratterizzanti di ogni consorteria mafiosa – attraverso una costante pratica di sopraffazione e violenza in un contesto di criminalità comune; l'associazione avrebbe così compiuto un "salto di qualità", acquisendo e poi sfruttando il metodo mafioso nei diversi settori dell'economia e della amministrazione pubblica, al fine di garantirsi l'aggiudicazione di appalti, con esclusione sistematica dalle commesse pubbliche di tutti quegli imprenditori che in qualsiasi modo avrebbero potuto sottrarre risorse al gruppo criminale.

3. Una importante **conferma** alla plausibilità della ricostruzione dei fatti, operata dalla Procura, e alla loro qualificazione giuridica in termini di associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis c.p.* finalizzata all'acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, mediante la commissione di estorsioni, usure, riciclaggi, ma soprattutto di corruzioni di pubblici ufficiali, è arrivata dalla **Corte di Cassazione**.

In effetti, pronunciandosi con due sentenze sui ricorsi presentati da diversi indagati nell'ambito del **procedimento cautelare**, la Suprema Corte ha anche affrontato il tema della configurabilità – o, meglio, della compatibilità – del reato associativo mafioso rispetto a gruppi criminali, caratterizzati per il regolare ricorso a prassi corruttive, operanti in contesti considerati “immuni” dalla stabile presenza di organizzazioni mafiose “tradizionali”⁹.

Sulle due sentenze in oggetto conviene qui brevemente soffermarsi, ripercorrendo i principali passaggi argomentativi ed evidenziando la soluzione – in punto di diritto – fatta propria dalla Corte nel procedimento *de libertate*.

Anzitutto, i giudici di legittimità, in riferimento agli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa, hanno ricordato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale allo schema normativo previsto dall'art. 416-*bis* c.p. non sarebbero riconducibili soltanto le grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, ed in grado di produrre assoggettamento ed omertà attraverso il terrore e la costante messa in pericolo della vita delle persone; al contrario, vi rientrerebbero **anche piccole organizzazioni criminali** con un basso numero di componenti e che assoggettano un **limitato territorio** o un **determinato settore di attività**, avvalendosi pur sempre del “metodo mafioso”, ossia di una forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà¹⁰.

⁹ Corte di Cassazione, sez. VI, 10 aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24535; Corte di Cassazione, sez. VI, 10 aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24536.

¹⁰ I giudici di legittimità richiamano, non a caso, la nota “vicenda Teardo”. In breve, in quell'occasione i pubblici ministeri avevano contestato il reato di associazione mafiosa ad un gruppo, per lo più composto da pubblici ufficiali liguri i quali, durante gli anni Ottanta, avevano sfruttato la loro posizione ed il potere derivante dalle cariche occupate per commettere concussioni e per acquisire la gestione ed il controllo, diretto o indiretto, di appalti pubblici e di numerose altre attività economiche. In particolare Teardo – prima come assessore, poi come vice presidente e, infine, come presidente della Giunta regionale della Liguria – era riuscito ad indurre gli imprenditori partecipanti a gare d'appalto a pagare una percentuale del prezzo globale per ottenerne l'aggiudicazione, ingenerando in essi il timore che, in caso di mancato pagamento, sarebbero stati definitivamente estromessi dalle successive assegnazioni. Pur non ritenendo integrato il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. nel caso di specie, la Corte di Cassazione colse l'occasione per precisare che “non può essere enfatizzato lo schema dell'art. 416-*bis* fino al punto di postulare condizioni di sostanziale ‘plagio’ sociale generalizzato o addirittura, come qualcuno ha detto, un'adesione generalizzata contro lo Stato all'organizzazione criminale che allo Stato si è sostituita. Certo, vi sono mafie potentissime radicate sul territorio, con una rete estesissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a interagire con il contro-potere criminale. Ma esistono anche tante ‘mafie’ che non hanno tali caratteristiche e che pure possono essere riportate al modello

Da questa condivisibile affermazione derivano, secondo i giudici di legittimità, due importanti corollari: *in primo luogo*, la connotazione mafiosa di un'associazione deve essere valutata non tanto in base al luogo di origine del fenomeno delinquenziale, bensì in relazione al modo stesso di esplicitarsi dell'attività criminosa; *in secondo luogo*, ciascuna entità associativa di tipo mafioso deve essere studiata ed analizzata con riferimento alle sue peculiarità, tenendo conto delle specifiche regole interne, dei connotati strutturali, delle dimensioni operative e delle articolazioni territoriali, senza mai cedere alla tentazione di interpretare ogni fenomeno criminale in base ad un ideal-tipo di "associazione mafiosa", sociologicamente intesa.

In tema di "metodo mafioso", poi, la Suprema Corte – dopo aver precisato che la **forza intimidatrice** rappresenta una componente strutturale necessaria di ogni sodalizio mafioso, e che risulta in conseguenza di una "**fama criminale**" consolidatasi nel tempo in ragione di precedenti atti di violenza e sopraffazione – ha mostrato di aderire a quell'apprezzabile orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale l'apparato strumentale minimo indispensabile dell'associazione mafiosa è costituito da una "carica intimidatoria autonoma", la cui manifestazione esterna si mantiene entro i limiti di una soglia prodromica rispetto a future e specifiche situazioni di omertà e assoggettamento¹¹.

Una volta esposte queste considerazioni di carattere generale, e passando all'analisi del caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto la sussistenza di sicuri elementi per qualificare il gruppo criminale guidato da Carminati e Buzzi come associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis c.p.*, sia per quanto riguarda le caratteristiche "interne" del sodalizio, sia con riferimento al modo di agire e di "presentarsi" all'esterno.

In particolare, i giudici di legittimità hanno fatto propria la tesi accusatoria secondo la quale l'alone di intimidazione sarebbe stato acquisito dall'associazione nel contesto delle attività di recupero crediti – anche grazie alla "*eccezionale notorietà criminale*" di Carminati, dovuta alla sua militanza nei N.A.R. e nella c.d. "banda della Magliana" – per poi essere sfruttato nel diverso contesto politico-impresario, dove, "*più che ricorrere all'uso diretto della violenza o della minaccia, ha sfruttato tutte le possibilità offertegli dal richiamo ad una consolidata 'fama criminale', senza tuttavia rinunciare al disvelamento, se necessario, delle tipiche forme di manifestazione della sua natura*".

In altri termini, la Corte di Cassazione ha preso atto di "*un'eredità criminale complessa [...] e sedimentatasi a strati, lentamente, entro un lungo arco temporale, il cui lascito, sempre vivo ed attuale, si è perpetuato nella nuova realtà associativa scaturita dalla fusione con il gruppo del Buzzi, costituendone una indispensabile riserva di violenza percepibile all'esterno, e, per certi*

di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano". Cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, 10 giugno 1989 (dep. 22 agosto 1989), n. 11204, Teardo e altri.

¹¹ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 139 ss.; in giurisprudenza: Corte di Cassazione, sez. F., 12 settembre 2013 (dep. 31 ottobre 2013), n. 44315, Cicero; Corte di Cassazione, sez. II, 30 aprile 2013 (dep. 28 maggio 2013), n. 22989, Giofrè; Corte di Cassazione, sez. II, 16 aprile 2013 (dep. 7 maggio 2013), n. 19483, Avallone; Corte di Cassazione, sez. I, 10 luglio 2007 (dep. 17 settembre 2007), n. 34974, Brusca; Corte di Cassazione, sez. V, 16 marzo 2000 (dep. 20 aprile 2000), n. 4893, Frasca.

versi, un valore aggiunto cui ricorrere, se necessario, per perseguire ed attuare gli scopi del sodalizio”.

Secondo questa ipotesi ricostruttiva, dunque, gli importanti risultati economici conseguiti da Carminati e Buzzi non sarebbero derivati da un semplice sfruttamento organizzato del potere amministrativo a fini personali o clientelari attraverso il soggiogamento degli organi istituzionali, *“bensì d[a] una occupazione dello spazio amministrativo ed istituzionale attraverso un uso criminale delle forme di esercizio della pubblica potestas, basato sul possibile ricorso ad una forza intimidatrice autonoma del vincolo associativo, da questo direttamente originata e in quanto tale percepita, anche all'esterno, come un elemento strutturale permanente del sodalizio”.*

In altri termini, per i giudici di legittimità non sarebbe revocabile in dubbio la *“progressiva evoluzione di un gruppo di potere criminale [l’associazione di Carminati, n.d.a.] che si è insediato nei gangli dell’amministrazione della Capitale d’Italia, cementando le sue diverse componenti di origine (criminali di ‘strada’, pubblici funzionari con ruoli direttivi e di vertice, imprenditori e soggetti esterni all’amministrazione), sostituendosi agli organi istituzionali nella preparazione e nell’assunzione delle scelte proprie dell’azione amministrativa e, soprattutto, mostrando di potersi avvalere di una carica intimidatoria decisamente orientata al condizionamento della libertà di iniziativa dei soggetti imprenditoriali concorrenti nelle pubbliche gare, al fine di controllare gli esiti delle relative procedure e, ancor prima, di gestire gli stessi meccanismi di funzionamento di interi settori dell’attività pubblica”.*

In un tale contesto, la forza di intimidazione del vincolo associativo e le collaudate prassi corruttive avrebbero trovato una singolare e, per certi versi, inedita combinazione: da un lato, il **ricorso alla corruzione** avrebbe rappresentato, per il gruppo criminale di Carminati, lo strumento principe per dialogare proficuamente con la Pubblica amministrazione, nella certezza che la carica intimidatoria derivante dal vincolo associativo avrebbe comunque costituito un sicuro “stimolo”, anche per i pubblici ufficiali meno “disponibili”, ad accogliere le loro richieste. Dall’altro lato, il “metodo mafioso” avrebbe trovato un più proprio e diretto utilizzo – oltreché nei confronti dei debitori di volta in volta convocati presso il distributore di benzina di Corso Francia – con riguardo agli imprenditori concorrenti nel settore degli appalti pubblici, mediante la **creazione ed il mantenimento di una vera e propria conventio ad excludendum**, volta ad impedire qualsiasi possibilità di libera partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese che non avessero inteso adeguarsi alle regole imposte dall’organizzazione criminale.

Dopo aver condiviso la prospettazione giuridica offerta dall’accusa ed aver argomentato intorno alla compatibilità tra associazione mafiosa e metodo corruttivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno fissare il seguente principio di diritto: *“ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita*

condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio".

Le due sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione appena illustrate non hanno ricevuto un unanime riscontro in dottrina: mentre taluno ha apprezzato le due pronunce citate le quali avrebbero segnato il "vero e proprio debutto giudiziario del delitto di associazione mafiosa sul fronte della repressione dei perversi intrecci tra criminalità politico amministrativa e criminalità organizzata"¹²; altri, invece, ha visto nelle due sentenze un'ennesima "svalutazione" degli elementi del metodo mafioso, già operata da recente giurisprudenza¹³, con il conseguente rischio della "perdita di qualsiasi capacità connotativa del concetto di mafia"¹⁴, quando invece andrebbe proclamata la radicale inconciliabilità del metodo mafioso con il metodo corruttivo¹⁵.

4. Come già anticipato, il Tribunale di Roma, con la sentenza qui annotata, ha accolto solo in parte le richieste dei pubblici ministeri: se da un lato, infatti, ha ritenuto provati i numerosi reati-fine commessi dagli associati, sia nel settore della criminalità comune, sia in quello relativo alle attività politico-imprenditoriali; dall'altro lato, non ha accolto la tesi accusatoria nella parte in cui individua nel gruppo di Carminati e Buzzi un'associazione di tipo mafioso, reputando **più corretto qualificare le due entità come associazioni per delinquere "semplici" ai sensi dell'art. 416 c.p.**

A questo punto, appare opportuno ripercorrere i principali snodi argomentativi dei giudici romani intorno al tema del "metodo mafioso" e della conseguente possibilità di qualificare, o meno, un'associazione come mafiosa *ex art. 416-bis c.p.*, per poi analizzare

¹² Così C. VISCONTI, [A Roma una mafia c'è. E si vede...](#), in *questa Rivista*, 15 giugno 2015, il quale ha poi affermato che "a ben vedere l'indirizzo prescelto si pone in piena continuità con gli orientamenti maggioritari e anche – per certi versi – meno inclini a forzature estensive della fattispecie incriminatrice".

¹³ L. FORNARI, [Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?](#), in *questa Rivista*, 9 giugno 2016, p. 21.

¹⁴ G. INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015, p. 237 ss. L'Autore, dopo aver esternato la sua motivata perplessità rispetto all'utilizzo dell'art. 416-bis c.p. per il contrasto alla criminalità politico-amministrativa, parafrasando lo storico Salvatore Lupo afferma: "Qui rischia di trovar conforto una conclusione grottesca: 'la mafia non esiste'. Se tutto diventa mafia, la mafia non esiste più: se la trovi dappertutto si perde qualsiasi capacità identificativa: e, quindi, se tutto è mafia, la mafia non esiste".

¹⁵ A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 125. L'Autore ritiene che il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione non valga a superare la sostanziale "inconciliabilità logico-giuridica" tra metodo mafioso e metodo corruttivo: "da un lato sta la tangente, dall'altro la 'protezione' (quand'anche non la mera 'intimidazione') mafiosa, e sul piano modale non riescono a toccarsi. Una questione teorica che invece in queste sentenze sembra non essere stata affrontata con il dovuto approfondimento: aggirata, essendo stato rilevato che, comunque, l'utilizzo della forza intimidatrice ha trovato significative conferme in alcuni episodi che nella complessiva vicenda di cui si tratta risultano essere, obiettivamente, singoli e marginali, e che nulla hanno a che fare con le finalità 'primarie', di tipo economico-imprenditoriale, del gruppo; tanto da suscitare non pochi dubbi sulla identità giuridica delle due esperienze associative e la riconducibilità delle stesse ad un medesimo disegno criminoso".

le valutazioni operate dal Tribunale con riferimento ai gruppi criminali di Carminati e Buzzi.

4.1. Dopo aver ribadito che l'elemento qualificante l'associazione mafiosa – rispetto all'associazione per delinquere “semplice” – è rappresentato dal “metodo mafioso”, e dopo aver ricordato i contenuti fondamentali della “forza di intimidazione”, dell’“assoggettamento” e dell’“omertà”, il Tribunale di Roma tiene subito a precisare che, perché si realizzi il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., **“non è indispensabile che l'associazione abbia origine mafiosa o sia ispirata o collegata necessariamente alla mafia”**: in tal modo, vengono subito prese le distanze dall'opinione di chi, soprattutto in passato, aveva manifestato riserve rispetto alla possibilità di estendere il paradigma definitorio del “metodo mafioso” a gruppi criminali storicamente – e sociologicamente – lontani dalle mafie “tradizionali”¹⁶.

Con riferimento, poi, all'origine e alla utilizzazione del metodo intimidatorio, i giudici correttamente affermano che è *“l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strutturale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione”*. Ciò significa che l'associazione deve aver conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità prevaricatrice, sino ad estendere intorno a sé un alone di intimidazione diffusa, *“che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato”*.

4.2. Il Tribunale di Roma opera poi una **distinzione tra mafie “storiche” ed associazioni non riconducibili alle mafie tradizionali**¹⁷.

Con riferimento alle prime, viene precisato che la carica intimidatoria autonoma rappresenta il **risultato di una progressa pratica criminale**, già attuata in un determinato ambito territoriale: in questo senso, l'origine dell'associazione mafiosa risalirebbe ad un tempo remoto in cui, attraverso positive condotte di minaccia e violenza, è stata costruita

¹⁶ V., ad es., G. DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in AA.VV., *I reati associativi*, Milano, 1998, p. 34.

¹⁷ La rilevanza di tale distinzione è stata correttamente evidenziata nella recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666 (c.d. processo *Albachiara*), nella quale si è anzitutto precisato che, quando ci si trova di fronte ad un nuovo aggregato delinquenziale, possono darsi due alternative: o la nuova formazione si pone come struttura autonoma e originale, pur proponendosi di ricorrere alla metodica delinquenziale tipica delle mafie storiche; oppure la nuova formazione si configura come una mera articolazione di una consolidata organizzazione mafiosa, in collegamento funzionale con la “casa madre”. Fatta questa premessa, in relazione alle formazioni criminali del primo tipo, la Suprema Corte ritiene “assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza”. Per contro, nel caso di mere articolazioni territoriali di mafie storiche, “in presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la *casa madre*, la cellula o l'aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante”.

la “fama criminale” del gruppo stesso. Di tale “riserva di violenza”, poi, potranno beneficiare anche le singole articolazioni delle organizzazioni mafiose – come, ad esempio, le locali della ‘ndrangheta – nel momento in cui si muovono al di fuori del territorio d’origine¹⁸.

Con riguardo, invece, alle associazioni non riconducibili alle mafie storiche, i giudici ricordano che è **necessario “accertare se si siano verificati atti di violenza e/o di minaccia e se tali atti – al di là della finalizzazione alla commissione di specifici reati, realizzati in forma associata da una comune associazione per delinquere – abbiano sviluppato intorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore, tale da determinare assoggettamento ed omertà e tale da consentire alla associazione di raggiungere i suoi obiettivi proprio in conseguenza della ‘fama di violenza’ ormai raggiunta”**. In altri termini, l’interprete non può valersi, in questo caso, di presunzioni o massime di esperienza che gli consentano di desumere la carica intimidatoria del vincolo da una risalente – e notoria – consuetudine alla violenza; al contrario, è d’obbligo un **rigoroso accertamento della “promozione sul campo” della consorterìa**, sì da poter affermare che la stessa si è “guadagnata” la “fama criminale” indispensabile ad integrare il reato di cui all’art. 416-bis c.p.

Più in particolare, i giudici puntualizzano che il beneficio della “riserva di violenza” può realizzarsi *“solo in quelle associazioni criminali che siano derivate da altre associazioni, già individuabili come mafiose per il metodo praticato, e non può invece configurarsi nei casi delle mafie di nuova formazione”*, in quanto una tale interpretazione sarebbe in contrasto con la lettera dell’art. 416-bis c.p.

4.3. Esaurite queste premesse di carattere generale, il Tribunale esclude, anzitutto, che le due organizzazioni – la prima, operante nel settore del recupero crediti e, la seconda, attiva nell’ambito degli appalti pubblici – si siano fuse in un unico consorzio criminoso, rimanendo, al contrario, entità ben distinte sia sotto il profilo organizzativo ed oggettivo, sia sotto quello soggettivo.

Un significativo elemento in tal senso sarebbe rappresentato, secondo i giudici, dalla *“stessa diversità delle cautele adottate dagli imputati”*: in effetti, mentre nelle attività di criminalità comune rivolte al recupero crediti i partecipi non si sono minimamente preoccupati di predisporre particolari accorgimenti per sottrarsi alle operazioni di polizia, nei rapporti con la politica e la Pubblica amministrazione, invece, sono stati utilizzati sofisticati strumenti (quali, ad es., disturbatori di radiofrequenze), e sono state

¹⁸ Cfr. Corte di Cassazione, sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147 (c.d. processo *Infinito-2*), nella quale viene stabilito il seguente principio di diritto: “Il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. ha natura di reato di pericolo; ne consegue che, nel caso in cui un’associazione di tipo mafioso (nella specie, la ‘ndrangheta) costituisca in Italia od all’estero una propria diramazione, ai fini della configurabilità della natura mafiosa di quest’ultima, è necessario che essa sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. Detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza dal collegamento con l’associazione principale, oppure dall’esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416-bis, comma 3, c.p.”.

messe in atto diverse accortezze, al preciso fine di operare al riparo dai controlli delle Forze dell'Ordine.

Inoltre, la presenza degli imputati Carminati e Brugia in entrambi i contesti associativi non sarebbe sufficiente *“a determinare la fusione ed a generare un unicum operativo nel quale ciascuno fosse consapevole e partecipe del complesso delle attività compiute e programmate dagli altri”*.

4.4. Prima di procedere all'analisi delle due organizzazioni criminali, il Tribunale si interroga in merito ad una possibile mafiosità *“derivata”* da altre, precedenti o concomitanti formazioni criminose, pervenendo ad una risposta negativa.

In particolare, non sarebbe possibile individuare la mafiosità dei due gruppi in ragione della passata vicinanza di Carminati alla *“banda della Magliana”* e ai N.A.R.

Rispetto alla prima, i giudici ritengono che si tratti di un *“gruppo ormai estinto”* e che, sebbene alcuni *“epigoni della banda, ancora presenti sul territorio, operino attualmente a livello criminale, sia singolarmente sia in combutta con altre realtà criminali”*, non sarebbe stato dimostrato nel processo il legame tra questi soggetti ed il gruppo di Carminati, peraltro dedito a delitti diversi rispetto a quelli commessi dalla *“banda della Magliana”* negli anni della sua operatività. Senza contare, poi, che il carattere mafioso della banda era già stato escluso nel processo che aveva visto imputati i membri della detta associazione criminale¹⁹.

Anche la trascorsa militanza nei N.A.R. da parte di Carminati appare al Tribunale priva di pregio. In effetti, si tratterebbe di una formazione politica ormai *“cancellata dalla storia”* e, inoltre, la mera adesione di Carminati rispetto all'ideologia propagandata da quell'organizzazione non consentirebbe di ritenere che egli abbia effettivamente posto in essere nuove condotte illecite di natura eversiva nel periodo preso in considerazione dalle indagini.

È pur vero, concludono i giudici, che Carminati ha continuato ad intrattenere rapporti con altri gruppi criminali attivi nella Capitale; purtuttavia, tali contatti *“attestano le*

¹⁹ Corte d'assise d'appello di Roma, 6 ottobre 2000 (dep. 12 luglio 2001), cit. Pronunciandosi in sede di rinvio, i giudici d'appello affermavano quanto segue: *“In definitiva questa Corte non è in grado di esporre fatti che possano dimostrare la ‘mafiosità’ della banda della Magliana con le caratteristiche volute dalla legge. Il riferimento astratto alle modalità operative ed ai metodi praticati dall'organizzazione – dice la Cassazione – non può costituire l'elemento determinante ai fini della attribuzione della qualifica di associazione mafiosa, se non vengono individuati fatti concreti e specifici, potenzialmente idonei ad incidere all'esterno sulla sfera di soggetti estranei, che abbiano subito la forza intimidatrice del vincolo associativo e che siano rimasti in una situazione di sottomissione, di sudditanza e di incapacità di fare valere le loro ragioni, calpestate dagli atti di prevaricazione della Banda della Magliana. Alla stregua dei principi stabiliti dalla Cassazione ed a cui in questa sede ci si deve attenere, la motivazione, per essere adeguata, deve render conto dell'esistenza nella città di un clima di paura diffusa derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo; ‘forza’ che, a sua volta, non può che essere conseguenza di una necessaria penetrazione tra associazione e società civile; e deve poter individuare delle persone, appartenenti alla società civile, che possano considerarsi assoggettate alla potenzialità intimidatoria della associazione. Tutto ciò, come si è visto, non risulta assolutamente provato in punto di fatto, e se ne devono trarre le necessarie conseguenze, dichiarando che l'associazione per cui è causa, certamente esistente e certamente dedita al traffico di stupefacenti, non era ‘di tipo mafioso’”*.

frequentazioni di Carminati e di Brugia e giustificano il sospetto – ma solo il sospetto – che Carminati, in caso di necessità di ricorrere alla violenza, potesse avere facilità di contatto con soggetti adatti a coadiuvarlo in tale direzione”.

4.5. Con riguardo all'**associazione dedita al recupero crediti e guidata da Massimo Carminati**, i giudici ritengono che sia *“di palese carattere criminale”*, in quanto dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti di usura ed estorsione; e tuttavia, **non si lascerebbe individuare una mafiosità autonoma in capo a tale gruppo**.

Sebbene, infatti, sia innegabile il compimento di gravi atti di intimidazione da parte dei sodali nei confronti dei debitori riottosi, tali fatti *“si collocano in un contesto relazionale e territoriale particolarmente limitato, composto in massima parte o da conoscenti di vecchia data di Carminati e Brugia o da soggetti che comunque frequentavano assiduamente la zona di Corso Francia ed il distributore di benzina gestito dai Lacopo”*.

Per questa ragione, gli episodi di violenza posti in essere da Carminati *“non furono tali da determinare, nella collettività, un perdurante stato di timore grave, così noto e diffuso da produrre, con l’esplicarsi della forza intimidatrice dell’associazione ed a prescindere dalle singole vicende, una generalizzata situazione di assoggettamento ed omertà nel contesto territoriale”*, né sul contesto urbano, né nel quartiere ove il gruppo operava. Al contrario, la continua operatività del distributore di Corso Francia – nonostante i fatti di estorsione e usura – starebbe semmai a dimostrare che il luogo era noto *“per la facilità di ottenere credito in relazione ai rifornimenti di benzina o per i prestiti che venivano accordati anche mediante operazioni di cambio-assegni”*.

4.6. Secondo il Tribunale di Roma, **nemmeno l’associazione capeggiata da Buzzi può essere qualificata come mafiosa** ai sensi dell’art. 416-bis, 3° comma, c.p.

Dopo aver evidenziato che il gruppo riferibile a Buzzi è nato in un momento antecedente rispetto alla cosca di Carminati, e che solo a partire dalla fine del 2011 i due contesti criminali hanno trovato un punto di convergenza, i giudici di merito affermano che l’ingresso del solo Carminati nel gruppo di Buzzi trova giustificazione non già nella volontà dello stesso Buzzi di avvalersi dei metodi violenti – abitualmente praticati nelle attività estorsive – anche nei rapporti con i pubblici ufficiali; al contrario, tale incorporazione troverebbe una più plausibile spiegazione con riferimento al contesto politico romano di quel periodo.

In particolare, secondo i giudici i trascorsi politici di Carminati e le numerose relazioni coltivate negli anni non lo rendevano affatto incompatibile con la Giunta comunale insediatasi nel 2008, dopo la vittoria elettorale di Alemanno: in effetti, l’ex sindaco di Roma vantava un passato nel Fronte della Gioventù e, durante il suo mandato, aveva costituito una squadra di lavoro nella quale *“era stato dato spazio a numerosi soggetti caratterizzati da una militanza politica non particolarmente moderata”*.

Per il Tribunale *“non sorprende dunque la presenza di Carminati, nel 2011, nel circuito dei rapporti con l’amministrazione capitolina”*: in questo senso, la formale collocazione presso le cooperative di Buzzi – quale *“ex galeotto tra ex galeotti”* – avrebbe consentito al gruppo di beneficiare di un canale privilegiato con i pubblici ufficiali.

A sostegno di questa ricostruzione, viene dato rilievo anche all'esiguità e alla sporadicità degli episodi di violenza in danno degli imprenditori estranei al sodalizio criminoso; episodi, peraltro, scarsamente supportati dal punto di vista probatorio e contraddittori nel loro svolgimento²⁰.

Contrariamente alla tesi dell'accusa, i giudici individuano la chiave di lettura dell'intero processo *"nel distorto rapporto tra imprenditoria e politica"*: a seguito dei processi di esternalizzazione e privatizzazione dello stato sociale, infatti, le imprese private avrebbero assunto una posizione di forza e sarebbero state sollecitate *"a procurarsi con tutti i mezzi le appetibili commesse pubbliche, venendo a patti con una classe politica ben disposta, a sua volta, a ricavare dalle intese con l'imprenditoria tutti i vantaggi di lavoro, da distribuire per conquistare consenso elettorale"*.

Di fronte a questi fatti, concludono i giudici, *"deve amaramente constatarsi come, sotto la bandiera della modernizzazione dell'apparato pubblico ed in adesione ai modelli europei di esternalizzazione dei servizi pubblici e di assegnazione dei medesimi [...] risulta semplicemente aggiornato e perfezionato il regime corruttivo già largamente diffuso in Italia, destinata ad una significativa collocazione negativa nella graduatoria dei Paesi corrotti"*.

Niente mafia a Roma, dunque, bensì **un'aggressiva criminalità (organizzata) da profitto che, pur di non rinunciare ai vantaggi economici derivanti da appalti e commesse pubbliche, non esita a ricorrere a metodi violenti ed intimidatori.**

4.7. Ritenuta la non configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, i giudici hanno correttamente escluso anche l'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione, nonché l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991.

Quanto alla prima aggravante, i giudici hanno prima di tutto escluso che si possa configurare la circostanza di cui all'art. 416-bis, 5° comma, c.p., dal momento che i due gruppi criminali non possono essere qualificati come mafiosi ai sensi del 3° comma del medesimo articolo.

Ma nemmeno l'aggravante dell'associazione armata ex art. 416, 4° comma, c.p. – che si configura quando gli associati *"scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie"* – può comunque dirsi integrata, in quanto non vi è prova che gli associati abbiano impiegato le armi – in particolare, armi da sparo e da taglio – in attività di scorreria: non è stato dimostrato, cioè, che vi sia stata una incursione in un determinato territorio e che le armi siano state trasferite da un luogo ad un altro, per essere impiegate, durante il trasferimento, in attività criminose.

Con riguardo, infine, all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, il Tribunale ha escluso sia l'aggravante della *"agevolazione"* mafiosa, poiché manca una associazione mafiosa alla quale rivolgere il contributo agevolatore; sia l'aggravante del *"metodo"*,

²⁰ In un caso, un membro del sodalizio era addirittura aggredito fisicamente da un consigliere comunale per una questione relativa al rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale. Secondo i giudici, tale episodio sarebbe sintomatico dell'assenza di una consolidata fama criminale del gruppo di Buzzi: viene argomentato, infatti, che un membro di un sodalizio mafioso difficilmente potrebbe essere aggredito da una potenziale vittima, proprio in ragione della carica intimidatoria promanante dal vincolo associativo, che scoraggerebbe, o comunque indebolirebbe, ogni forma di resistenza.

“per non avere mai alcuno dei correi ingenerato nelle vittime l’idea che essi appartenessero ad una associazione mafiosa e che agissero dunque utilizzando la forza di intimidazione dalla stessa derivante”. In altri termini, nel corso del processo non è emerso che *“alcuno dei correi, in chiave strumentale alla intimidazione, abbia fatto riferimento diretto o lasciato intendere l’esistenza di una associazione mafiosa, risultando semmai il contrario e cioè che i correi erano ben attenti a non svelare, più del necessario, gli stessi legami tra loro esistenti e la comunità degli intenti e delle azioni”*.

5. Pur non essendo certamente questa la sede per un’approfondita analisi critica della sentenza del Tribunale di Roma, siano comunque concesse alcuni brevi considerazioni. Anzitutto, va registrato come i giudici di primo grado – disattendendo il ragionamento proposto dalla Procura, e avallato dalla Corte di Cassazione in sede cautelare – abbiano adottato un approccio più rigoroso rispetto all’applicazione del reato di associazione mafiosa *ex art. 416-bis c.p.* a contesti criminali diversi da quelli “tradizionali”.

In particolare, i giudici di merito hanno mostrato di non condividere la tesi accusatoria in due specifici punti: in primo luogo, non sarebbe convincente la ricostruzione dei pubblici ministeri nel punto in cui viene ricavata la “fama” dell’associazione dalla notorietà criminale del capo Massimo Carminati; in secondo luogo, non si sarebbe raggiunta la prova circa la potenziale diffusività della carica intimidatoria nel contesto territoriale di riferimento, anche al di fuori, quindi, del cerchio di persone direttamente vittime di atti di violenza o minaccia.

Si tratta, a bene vedere, di due aspetti cruciali nella definizione – e nel concreto accertamento – del “metodo mafioso”. Per un verso, infatti, soprattutto quando si discute della “mafiosità” di sodalizi di recente formazione, è indispensabile individuare quel necessario processo di accumulazione della carica intimidatoria autonoma, perché l’associazione compia il “salto di qualità”, da associazione per delinquere semplice ad associazione di tipo mafioso²¹. Per altro verso, poi, non basta che concreti atti di intimidazione siano stati commessi su un numero più o meno elevato di soggetti, dovendosi piuttosto accertare la formazione di una forza di intimidazione, spendibile verso un numero potenzialmente indeterminato di destinatari²².

Con riferimento al primo aspetto, è certamente condivisibile la necessità di non confondere la *leadership* ed il carisma del capo con quell’“alone di intimidazione diffusa” – tratto distintivo del “metodo mafioso” – che risulta inscindibilmente connesso con il vincolo associativo, e non già con alcune soltanto delle personalità partecipanti al consorzio criminoso²³.

²¹ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Milano, 2015, p. 139.

²² Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, Vol. I, IV ed., Bologna, 2012, p. 495; A. BARAZZETTA, *Art. 416-bis*, in E. DOLCINI-G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, tomo II, IV ed., Milano, 2015, p. 1654 ss.

²³ In questo senso, si veda, in particolare, Corte di Cassazione, sez. VI, 11 gennaio 2000 (dep. 10 febbraio 2000), n. 1612, nella quale si afferma correttamente che “nei casi in cui la forza di intimidazione sia soltanto la risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti il sodalizio, si potrà ipotizzare, in presenza dei

Detto altrimenti, il timore reverenziale suscitato dal “mito del capo” non può mai bastare per qualificare una associazione come mafiosa ai sensi dell’art. 416-*bis* c.p.: in caso contrario, ci si troverebbe di fronte alla paradossale situazione in cui il connotato della mafiosità sarebbe più facilmente riconosciuto in capo a gruppi – magari molto piccoli ma – caratterizzati dalla presenza “ingombrante” di un *leader* che ostenta il suo potere e la sua influenza, rispetto a quelle ben più pericolose consorterie che, pur efficientemente organizzate, non espongono le figure di vertice e privilegiano una “mimetizzazione” nel territorio d’azione.

Merita di essere condivisa anche l’attenta valutazione che i giudici hanno riservato al tema della sussistenza, in capo alle organizzazioni di Carminati e Buzzi, di una carica intimidatoria autonoma, a prescindere dai singoli atti di violenza o minaccia contestati nel processo.

Come correttamente sottolineato dalla dottrina, la forza di intimidazione ed il compimento di singoli atti di violenza o minaccia si pongono su due piani ben distinti²⁴: se, infatti, la carica intimidatoria dell’associazione “colora” di illiceità ogni condotta – anche di per sé lecita – dei membri, rappresentando il vero e proprio disvalore della fattispecie; il compimento di singoli atti di sopraffazione rappresenta un *quid pluris* nient’affatto necessario, potendo al più rilevare come indice sintomatico della presenza di una consorteria mafiosa²⁵.

Anzi, come ha osservato una acuta dottrina, tanto più un’associazione potrà prescindere dal compimento di concreti atti di intimidazione, quanto maggiore sarà la sua carica intimidatoria autonoma e, in definitiva, la sua pericolosità²⁶.

Assume, pertanto, fondamentale rilevanza individuare la (potenziale) platea dei destinatari della forza intimidatrice del vincolo associativo, rispetto ai quali si producono le condizioni di assoggettamento ed omertà.

Con riferimento al gruppo dedito al recupero crediti e guidato da Carminati e Brugia, secondo i giudici di primo grado sarebbe provato il compimento di atti di intimidazione nei confronti di diversi debitori. E, tuttavia, il collegio ha ritenuto di escludere il carattere della mafiosità del gruppo in parola, in ragione del ridotto numero di destinatari della forza intimidatrice del vincolo – le vittime della forza intimidatrice si ridurrebbero, infatti, a undici soltanto nell’arco di tre anni – e della mancanza di una vera e propria

requisiti richiesti dalla legge, un’associazione per delinquere comune, ma non certo un’associazione per delinquere di tipo mafioso. Un’associazione può, infatti, considerarsi tale solo se abbia sviluppato intorno a sé una carica intimidatrice autonoma, ricollegabile, cioè, esclusivamente, al nucleo associativo, creando nei confronti del gruppo un alone permanente di timore diffuso”.

²⁴ G. BORRELLI, *Il “metodo mafioso” tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2787 ss.

²⁵ Nella già citata Corte di Cassazione, n. 35914/2001, Hsiang Khe e altri, si legge che “la intimidazione non è la semplice coazione che si esercita in modo occasionale ma diretto nella estorsione, sibbene un ‘perdurante stato di timore grave’ che induce a tenere i comportamenti richiesti anche a prescindere dall’attuale compimento di atti minatori e dalla circostanza che i delitti scopo siano caratterizzati di per sé dall’impiego strumentale di violenza: importante è solo che tali reati siano espressione (o risultino, come tipo, tra i programmi) del sodalizio”.

²⁶ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Milano, 2015, p. 137; G. BORRELLI, *Il “metodo mafioso”*, cit., p. 2788.

diffusività della “fama criminale”, al di fuori del limitato contesto dei soggetti estorti o usurati.

Con riguardo, poi, all’associazione attiva nel “mondo di sopra”, il Tribunale ha argomentato che i destinatari della forza di intimidazione non possono essere i pubblici ufficiali, dal momento che l’associazione avrebbe instaurato con essi rapporti di tipo eminentemente corruttivo.

In effetti, secondo la lettura dei fatti offerta dai giudici di prime cure non emergerebbe mai una vera e propria succubanza degli impiegati e dei dirigenti dell’Amministrazione romana rispetto alle sollecitazioni di Buzzi e Carminati, quanto piuttosto un dialogo – sia pure a tratti aspro e violento – condotto su un piano di parità tra le parti, secondo lo schema tipico dei reati corruttivi²⁷.

Si spiegherebbe, così, il motivo per cui alcune richieste siano state effettivamente accolte, mentre altre pressioni siano state respinte, dovendosi Carminati e Buzzi rassegnare di fronte al diniego della Pubblica amministrazione capitolina.

In tal senso, appare interessante – ma meno condivisibile – un argomento utilizzato dai giudici a sostegno della suesposta ricostruzione. Con riferimento ad un caso di ipotizzato spiegamento della forza intimidatrice del vincolo nei confronti dell’amministratore delegato di una società a partecipazione pubblica coinvolta nelle dinamiche corruttive, i giudici escludono che vi sia stata intimidazione mafiosa, anche in considerazione del profilo della presunta vittima: si tratta, infatti, di un soggetto già legato ad ambienti eversivi e con significativi precedenti penali e, dunque, difficilmente qualificabile quale parte debole e influenzabile da pressioni esterne.

L’argomento è suggestivo ma, ad avviso di chi scrive, finisce per confondere due piani che, invece, devono essere valutati distintamente: l’uno, relativo alla carica intimidatoria promanante dal vincolo, e ai conseguenti riflessi di assoggettamento ed omertà; e, l’altro, riguardante le particolari caratteristiche dei destinatari della intimidazione.

Detto altrimenti, argomentare la mafiosità (o meno) di un determinato gruppo criminale sulla base della capacità dei destinatari a fronteggiare le pressioni e le minacce rischia di portare ad un pericoloso equivoco: estendendo questo ragionamento a tutte le situazioni in cui è controversa la sussistenza di una forza di intimidazione in capo ad un consorzio criminoso, si giungerebbe al paradossale risultato di escluderla in tutti i casi in cui il confronto avvenga tra associazioni, per così dire, di “pari grado”, ovvero nei casi in cui i membri della società civile meritoriamente resistano alle pressioni di ambienti criminali.

Sulla base di questa precisazione, il particolare profilo della vittima può semmai corroborare la tesi della natura paritetica del rapporto con la cosca, ma non già escludere la eventuale mafiosità della stessa.

Di rilievo, invece, è il ragionamento del Tribunale, laddove esclude che i destinatari della carica intimidatoria della cosca possano essere individuati negli imprenditori che, sul mercato, si collocano in concorrenza con le imprese gestite da Buzzi. In effetti, dopo aver

²⁷ C. BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2013, p. 590.

evidenziato che gli ipotizzati episodi di intimidazione a carico di imprenditori si ridurrebbero sostanzialmente a quattro – dal che emergerebbe l’occasionalità e la sporadicità del ricorso a metodi prevaricatori nei confronti del mondo imprenditoriale – il Tribunale spiega la *conventio ad excludendum* ipotizzata dall’accusa con “*l’esistenza di un diffuso sistema di assegnazione delle gare pubbliche secondo criteri di spartizione politica, realizzati attraverso il sistematico ricorso a gare truccate destinate a garantire la spartizione*”. È dunque evidente che i giudici hanno inserito i complessi fatti oggetto del processo entro un quadro di pervasiva e radicata corruzione – elevata a vero e proprio “sistema” – piuttosto che di intimidazione mafiosa.

Non si tratterebbe di mafia, allora, ma di una consolidata e stabile prassi corruttiva tra soggetti – peraltro in parte uniti da trascorsi politici o criminali comuni – idonea a frustrare ogni legittima aspettativa delle imprese concorrenti le quali – vedendo nel *pactum sceleris* corruttivo tra l’organizzazione di Buzzi e l’Amministrazione capitolina un ostacolo insormontabile rispetto alla possibile aggiudicazione di commesse pubbliche – abbandonavano *ex ante* ogni proposito di partecipazione alle gare d’appalto. A ben vedere, ai fini dell’esclusione della mafiosità dall’associazione di Buzzi, sembra aver assunto un particolare peso la valutazione negativa, operata dai giudici, in merito alla ipotizzata fusione delle due realtà criminali organizzate – quella gravitante attorno al distributore di Corso Francia, e quella attiva nell’ambito degli appalti pubblici – in un unico consorzio criminoso dotato di un’aura intimidatoria “spendibile” in diversi settori di azione. In altre parole, la mancata convergenza, o sovrapposizione, delle due associazioni delinquenziali avrebbe impedito, all’una associazione, di guadagnare una “fama criminale” al di fuori del ristretto contesto di operatività; e, all’altra, di assimilare il metodo intimidatorio, per accostarlo alle già rodute prassi corruttive.

Un interrogativo sembra rimanere aperto, e riguarda la possibilità di un diverso inquadramento del fatto associativo entro il reato di associazione mafiosa, nell’ipotesi in cui fosse risultata provata la fusione, a livello oggettivo e soggettivo, tra i due gruppi.

In presenza di una siffatta prova risulterebbe certo più difficile escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 416-*bis* c.p., per l’evidente motivo che ci si troverebbe di fronte ad una associazione che “si avvale” di un metodo intimidatorio rispetto ad un numero di soggetti potenzialmente indeterminato: semperché – in questa stessa prospettiva – il sodalizio così formato fosse in grado di produrre condizioni di assoggettamento ed omertà, pur prescindendo dal compimento di atti di violenza o minaccia.

6. Sia concessa un’ultima notazione con riferimento all’esclusione dell’aggravante mafiosa di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991.

Come noto, la circostanza aggravante *de qua* è stata introdotta dal legislatore al fine di reprimere ogni “manifestazione di mafiosità”, da intendersi nella più ampia accezione del termine²⁸.

²⁸ E. RECCIA, [L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente rilevante”](#), in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, n. 2, 2015, p. 252.

La circostanza di cui all'art. 7 prevede due ipotesi distinte: in primo luogo, il reato può essere aggravato, in quanto commesso dall'agente "avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale" (c.d. aggravante "del metodo mafioso"); in secondo luogo, l'aggravante è integrata anche quando il soggetto abbia tenuto la condotta delittuosa "al fine di agevolare l'attività delle associazioni" di cui al medesimo art. 416-bis c.p. (c.d. aggravante "dell'agevolazione mafiosa")²⁹.

Con riferimento all'aggravante "del metodo mafioso", la dottrina e la giurisprudenza prevalenti la ritengono applicabile tanto agli intranei quanto agli estereanei al sodalizio mafioso³⁰, con l'importante precisazione che non è necessaria la (prova della) esistenza di una associazione mafiosa³¹. Pertanto, affinché l'aggravante in parola sia integrata, è necessario e sufficiente che l'agente assuma un contegno tale da evocare l'appartenenza ad un sodalizio mafioso, generando una coartazione psicologica analoga a quella che sarebbe stata prodotta dal sodalizio medesimo³².

L'aggravante della "agevolazione mafiosa" risulta integrata, invece, quando il soggetto agente realizza la condotta criminosa con l'obiettivo di sostenere o comunque facilitare l'operato di una associazione mafiosa effettivamente esistente³³, non essendo rilevante che tale aiuto si traduca, o meno, in un vero e proprio contributo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio criminale³⁴.

È dunque ragionevole la scelta del Tribunale di Roma di escludere entrambe le aggravanti di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991: in effetti, l'aggravante dell'agevolazione non può configurarsi, dal momento che è stata esclusa l'esistenza di una associazione mafiosa, nel cui favore sarebbero state tenute le condotte delittuose; ma nemmeno può

²⁹ D. FONDAROLI, *Profili sostanziali dei decreti-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 1991, n.203, e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 172*, in AA.VV., in P. CORSO, G. INSOLERA, L. STORTONI (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Torino, 1995, vol. II, p. 671 ss.; L. NINNI, [Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesi degli elementi probatori rilevanti per l'integrazione della circostanza di cui all'art. 7 d.l. 152/1991](#), in questa Rivista, fasc. n. 9, 2017, p.165 ss.; ID., [Aggravante dell'agevolazione mafiosa: perduranti incertezze applicative sulla circostanza di cui all'art. 7 d.l. 152/1991](#), in questa Rivista, 23 dicembre 2016.

³⁰ G. DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, fasc. 1, p. 42 ss.; in giurisprudenza: Corte di Cassazione, sez. un., 28 marzo 2001 (dep. 27 aprile 2001), n. 10, ric. Cinalli.

³¹ Cfr., *ex multis*, Corte di Cassazione., sez. II, 25 marzo 2015 (dep. 17 aprile 2015), n. 16053; Corte di Cassazione, sez. I, 13 aprile 2010 (dep. 4 maggio 2010), n. 16883; Corte di Cassazione, sez. I, 9 marzo 2004 (dep.7 aprile 2004), n. 16486.

³² Recentemente, vedi: Corte di Cassazione, sez. VI, 7 giugno 2017 (23 giugno 2017), n. 31405, ric. Costantino e altri. Nella sentenza si legge che "le conclusioni sopra raggiunte, del resto rappresentano l'ultimo, necessario approdo di una la linea interpretativa che emerge dall'esame della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, giurisprudenza che ha richiamato alla necessità che il metodo mafioso sia comunque caratterizzato da un comportamento minaccioso tale da evocare oggettivamente quello comunemente ritenuto proprio di un appartenente ad un sodalizio del genere [...] ed oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, che non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente".

³³ Corte di Cassazione, sez. VI, 22 ottobre 2013 (dep. 8 novembre 2013), n. 45203; Corte di Cassazione, sez. I, 18 marzo 1994 (dep. 14 aprile 1994), n. 1327.

³⁴ G. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., p. 49; E. SQUILLACI, *La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività*, in *Arch. Pen.*, 2011, p. 8.

applicarsi l'aggravante del metodo, dal momento che non vi è prova – secondo i giudici – che gli imputati abbiano posto in essere condotte intimidatorie evocando, o quanto meno millantando, la presenza, sullo sfondo, di una associazione mafiosa.

In conclusione, appare evidente come la sentenza del Tribunale di Roma abbia affrontato con molta cautela e ponderazione il tema dell'applicabilità del reato di associazione mafiosa a contesti non "tradizionali": resta ora da vedere se i prossimi gradi di giudizio riterranno di confermare la lettura dei fatti siccome offerta dai giudici di prime cure; ovvero se decideranno di discostarsene, per affermare che "Mafia capitale" è, a tutti gli effetti, una mafia.